

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1909 del 17/06/2016
Oggetto	DPR N. 59/2013 - DITTA NUOVA SAIMAR S.R.L. - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER ATTIVITÀ DI BONIFICA DI SITO CONTAMINATO, SITO IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA N. 195 - PRESSO LA SOCIETÀ ALMA PETROLI AREA BACINO B2.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1948 del 17/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno diciassette GIUGNO 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

## Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

---

**OGGETTO:** DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 - DITTA NUOVA SAIMAR S.R.L. - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI BONIFICA DI SITO CONTAMINATO, NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA N. 195 - CANTIERE SITO PRESSO LA SOCIETÀ ALMA PETROLI – AREA BACINO B2.

### IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 23/12/2015 e acquisita con PG. n. 99757/2015 della Provincia in data 30/12/2015 (Pratica ARPAE n. 4099/2016), dalla **Ditta Nuova Saimar S.r.l** (P.IVA 01270010398), con sede legale in Ravenna, via Ricasoli n. 10 e impianto sito in Comune di Ravenna, Via Baiona n. 195 - cantiere sito presso la Società Alma Petroli – Area Bacino B2, intesa ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali contenenti anche sostanze pericolose (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province e ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali;

- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE n. 4099/2016, emerge che:

- la Ditta svolge attività di bonifica di sito contaminato;
- la Ditta ha presentato al SUAP territorialmente competente in data 23/12/2015 l'istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita dalla Provincia con pg. n. 99757/2015 del 30/12/2015, per il rilascio dell'AUA comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale:
  - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali contenenti anche sostanze pericolose in acque superficiali, (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi), rilasciata dalla Provincia con provvedimento n.126 del 15/01/2013 scaduto il 15/01/2016, per la quale la Ditta chiedeva il rinnovo senza modifiche;
- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita da ARPAE SAC di Ravenna la verifica di correttezza formale della domanda che non risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, come comunicato con nota PGRA 1116/2016 del 03/02/2016, e contestualmente sussisteva la necessità di richiedere alla Ditta interessata documentazione integrativa con sospensione dei termini del procedimento;
- con nota PGRA 1464/2016 del 12/02/2016 lo SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa presentata dalla Ditta, e pertanto l'istanza risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento e la domanda correttamente presentata, come comunicato da questa ARPAE con nota PGRA 1825/2016 del 19/02/2016;
- ai fini dell'adozione dell'AUA, risulta acquisito il parere favorevole con prescrizioni di ARPAE Servizio Territoriale di Ravenna, in merito al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali contenenti anche sostanze pericolose, acquisito con nota PGRA 4600/2016 del 21/04/2016.

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifiche antimafia di cui al DLgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta Nuova Saimar srl, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di bonifica di sito contaminato, in riferimento al titolo abilitativo ambientale richiesto e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del DLgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Ricci della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

## DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della **Ditta Nuova Saimar srl** (P.IVA. 01270010398), con sede legale in Ravenna, via Ricasoli n. 10 e impianto sito in Comune di Ravenna, Via Baiona n. 195 - cantiere sito presso la Società Alma Petroli – Area Bacino B2 per l'esercizio dell'attività di bonifica di sito contaminato, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce il seguente titolo abilitativo ambientale:
  - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali contenenti anche sostanze pericolose (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza di ARPAE SAC di Ravenna;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 3.a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
    - l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali contenenti anche sostanze pericolose in acque superficiali;È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
  - 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

    - ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali - quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
  - 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA

*Dott. Alberto Rebucci*

**SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CONTENENTI ANCHE SOSTANZE PERICOLOSE.****Condizioni**

1. le acque da scaricare sono acque reflue industriali contenenti anche sostanze pericolose, provenienti dal sistema di emungimento e successivo trattamento delle acque di falda (Pump & Treat) prodotte dall'attività di messa in sicurezza della falda idrica superficiale del sito contaminato presente presso la raffineria Alma Petroli (Bacino di contenimento B2).
2. le acque in emungimento dai pozzi (PE 1÷4) sono stoccate in un serbatoio di accumulo e rilancio da 3 mc per il successivo trattamento di depurazione costituito da n. 1 filtro a carboni attivi;
3. sulla linea delle acque in uscita da ciascun pozzo di emungimento e sulla linea posta subito a valle dell'impianto di trattamento sono installati i misuratori di portata e i rubinetti per il campionamento delle acque (ingresso e uscita dal filtro);
4. le acque reflue industriali in uscita dall'impianto di trattamento scaricano, attraverso una rete fissa e dedicata, direttamente in acque superficiali (Canale Candiano);
5. la contaminazione rilevata nelle acque di falda, nei 4 pozzi di monitoraggio realizzati al contorno dell'area di bacino B2 (PE1÷4) e relativa ai seguenti contaminanti: idrocarburi totali come n-esano, solventi organici aromatici (benzene, toluene, etilbenzene, xileni isomeri) e IPA;
6. gli ulteriori accertamenti effettuati sui campioni eseguiti all'ingresso dell'impianto di trattamento, mostrano il superamento dei limiti previsti dalla Tab. 3 allegato 5 parte terza Dlgs n. 152/06 smi per i parametri Solidi Sospesi Totali e Boro, oltre alla presenza delle sostanze pericolose individuate nella tabella 5 dell'allegato 5 parte terza del DLgs. n. 152/06 smi quali Arsenico, Nichel, Rame, Zinco e Fenoli in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento .
7. gli ulteriori accertamenti effettuati sui campioni eseguiti in uscita dall'impianto di trattamento, mostrano il superamento del limite previsto per il parametro BORO, dalla Tab. 3 allegato 5 parte terza Dlgs n. 152/06 smi, oltre alle medesime sostanze pericolose in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento.
8. in merito alla presenza di Boro, in concentrazione pari a circa 4 mg/l, nelle acque reflue industriali in uscita dall'impianto di trattamento si sottolinea che lo stesso è già caratteristico e costituente del corpo idrico ricettore collegato con il Mare Adriatico (Canale Candiano). Il corpo ricettore è a sua volta, attraverso l'alimentazione della falda sotterranea, almeno in parte costituente dell'alimentazione delle acque di tale falda che costituisce il refluo da trattare (acque reflue industriali);
9. uno studio presentato nel 2007 da una ditta di Ravenna prospiciente il Canale Candiano e avente per oggetto la stima dei principali costituenti del Canale Candiano e delle relative concentrazioni, evidenzia che sia in concomitanza dell'alta marea che della bassa marea, i principali costituenti sono Cloruri, Solfati e Boro. Le concentrazioni rilevate di Cloruri, Solfati e Boro sono superiori ai valori limite di emissione previsti alla Tab. 3 All. 5 parte terza del Dlgs n. 152/06 smi per gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali. Al riguardo si evidenzia che, mentre per i parametri Cloruri e Solfati, il Dlgs n. 152/06 prevede che i valori limite non si applicano per gli scarichi in zone equiparabili ad acque costiere, per il parametro Boro è stabilito esclusivamente il limite di 2 mg/l.
10. lo studio eseguito, effettuato su 34 determinazioni analitiche, costituisce senza dubbio un documento tecnico di importante rilevanza conoscitiva circa la qualità delle acque marine, già avallato a suo tempo da ARPA;
11. tenuto conto delle risultanze analitiche dello studio e in considerazione che la normativa previgente (ex Legge Merli) aveva valutato quest'aspetto assegnando al parametro Boro il valore limite di emissione di 10 mg/l per gli scarichi di acque reflue industriali in mare e in zona di foce, e opinione di questo Servizio che relativamente allo scarico delle acque reflue industriali derivanti dall'impianto di P&T di cui sopra, sia corretto assumere il valore limite di emissione per il parametro Boro pari a 10 mg/l, in quanto costituente naturale dell'acqua marina ed in particolare del Canale Candiano, in concentrazioni variabili da 3,5 mg/l a 8.5 mg/l;
12. lo scarico in acque superficiali e da classificarsi scarico di acque reflue industriali contenente le sostanze pericolose, in quanto i parametri Idrocarburi Totali, Solventi organici aromatici, Arsenico Nichel, Rame, Zinco e Fenoli, sono individuati come sostanze pericolose nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza



del Dlgs n. 152/06 presenti in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento;

### **Prescrizioni**

- a) lo scarico delle acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose nel punto ufficiale di prelievamento (rubinetto posto a valle del sistema di trattamento) deve essere conforme ai valori limite di emissione della Tabella 3 Allegato 5 alla parte terza del Dlgs n. 152/06 (scarico in acque superficiali) ad eccezione del parametro cloruri e solfati che non si applicano a zone equiparate alle acque marine costiere e dei parametri Azoto Totale e Fosforo Totale che dovranno rispettivamente rispettare i valori limite di emissione di 15 mg/l e 5 mg/l, così come previsto dal PTCP della Provincia di Ravenna. Per il parametro Boro è previsto un limite in deroga  $\leq 10$  mg/l;
- b) vanno assicurati gli autocontrolli così come previsto nel programma di monitoraggio, ovvero vanno eseguiti i campionamenti ogni 30 giorni sullo scarico delle acque reflue industriali (rubinetto posto a valle del sistema di trattamento) e sulle acque di falda in entrata all'impianto di trattamento, relativamente alla ricerca delle sostanze pericolose presenti: idrocarburi totali, solventi organici aromatici (benzene, toluene, etilbenzene e xileni), IPA. I risultati di tali analisi devono essere conservati presso l'attività a disposizione dell'autorità preposta al controllo. Semestralmente, per i primi due anni di validità dell'autorizzazione, devono essere effettuati campionamenti delle acque reflue industriali per la verifica del rispetto dei valori limite di emissione dei parametri previsti dalla Tab. 3 Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/06 ad esclusione dei parametri :cloruri, solfati, pesticidi fosforati, pesticidi totali, cloro residuo libero, solventi organici azotati, solventi organici clorurati, analisi batteriologica. Al termine di tale campagna di campionamento le determinazioni analitiche devono essere trasmesse ad ARPAE - SAC e Servizio Territoriale di Ravenna;
- c) ogni eventuale modifica dell'impianto di P&T che determini variazioni quali - quantitative dello scarico deve essere comunicata ad ARPAE - SAC e Servizio Territoriale di Ravenna;
- d) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione ad ARPAE SAC di Ravenna e Servizio Territoriale;
- e) la planimetria del sito con localizzazione del sistema di messa in sicurezza (fig. 10) e lo schema del sistema "Pump & Treat" (fig. 11) - costituiscono parte integrante della presente AUA.
- f) il punto ufficiale di prelievamento (rubinetto a valle dell'impianto di trattamento), così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 s.m.i, dovrà essere mantenuto sempre accessibile in sicurezza agli organi di vigilanza e sullo stesso dovranno essere previsti gli opportuni interventi di manutenzione;

Limiti di rilevabilità dei metodi analitici per le sostanze pericolose presenti nello scarico

<b>Sostanza pericolosa</b>	<b>Limiti di rilevabilità</b>
Idrocarburi Totali	0.05 mg/l
Solventi organici aromatici	0.001 mg/l
Arsenico	0.010 mg/l
Nichel	0.010 mg/l
Rame	0.010 mg/l
Zinco	0.020 mg/l
Fenoli	0.010 mg/l




LEGENDA

- Elettropompa di emungimento (PE1-PE4)
- Veholo di non-ritorno
- Rubinetto di compiacimento (Ingresso; Uscita)
- Valvole ad azionamento manuale
- Serbatoio HDPE (3 mc) di raccolta acque in ingresso al sistema e rilascio al sistema di trattamento
- Controlli di livello serbatoio pieno (Tank-Fill - arresto pompa di carico)
- Controllo di livello massimo (arresto pompa di emungimento)
- Controllo di livello minimo (arresto pompa di emungimento)
- Misuratore in bagno d'olio (P-misura pressione ingresso filtro, P2-misura pressione uscita filtro)
- Filtro ad adsorbimento (Carboni attivi)
- Quadro elettrico generale di comando e controllo IP65
- Controlli totalizzatore acque emunte/scaricate

**NUOVA SAIMAR S.p.A.**  
 S.p.A. - SAIMAR S.p.A. - SAIMAR S.p.A.  
 Via S. Maria Maddalena, 1 - 47024 Cesena (FC) - Italia  
 Tel. 0546/271111 - Fax 0546/271112  
 P. 0546/271113

**COMMITTENTE:** ALMA PETROLI SpA  
**SITO:** Area Bacino B2 - Raffineria di Ravenna  
**OGGETTO:** Schema di processo del sistema di Pump & Treat proposto

Prog. N. 08/NS/2029    Disegno fuori scala    FIG. 1.1  
 Dis. G. Allegri    Rev. 0    Approv.    Data: 27/05/08



Bacino B1

Bacino B3

Scanco verso  
Canale Candiano

Stab.  
Bunge  
Italia SpA

Bacino B2

LEGENDA

- Area classificata a rischio esplosione. In questa area deve essere installata di sole apparecchiature conformi alla direttiva ATEX
- Pozzi per il monitoraggio della Falda Idrica (PZH) autorizzati per elaborazione analisi di rischio (Decreto 22 ottobre 2007)
- Linee elettriche sistema P&T
- Serbatoio HDPE raccolto e rilancio acque
- Sistema di trattamento acque (Filtro a Carbone Attivo)
- Linee idrauliche sistema di P&T
- Box alloggiamento sistema di P&T (PP)
- Pompa rilancio (PE Pompa smaltimento)

Scala 1:100  
0 5m

COMMITTENTE: Alma Petroli SpA	
SITO: Area bacino B2 - Refinorio di Rovigno	
OGGETTO: Planimetria del sito con localizzazione di dettaglio del sistema di Pump & Treat proposto	
Prog. N. 06/MS/2009	Scala 1:100
Dis. G. Alagni	Rev. 0 Approv.
FIG. 10	Data: 27/05/08

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**